

Legge 1° Marzo 1886 n° 3682

CAPO TERZO

Riordinamento dell'imposta fondiaria.

Legge N. 3682 Serie S

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1

Sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo :

1. Di accertare le proprietà immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni;
2. Di perequare l'imposta fondiaria.

E ciò nei modi e termini prescritti negli articoli seguenti.

Art. 2

La misura avrà per oggetto di rilevare la figura e la estensione delle singole proprietà e delle diverse particelle catastali, e di rappresentarle con mappe planimetriche collegate a punti trigonometrici.

La particella catastale da rilevarsi distintamente è costituita da una porzione continua di terreno o da un fabbricato, che siano situati in un medesimo comune, appartengono allo stesso possessore, e sieno della medesima qualità e classe, o abbiano la stessa destinazione. Saranno rilevati per la loro area anche i fabbricati urbani e gli altri enti non soggetti all'imposta fondiaria.

Art. 3

Il rilevamento sarà eseguito da periti delegati dall'Amministrazione del catasto coi metodi che la scienza indicherà siccome i più idonei a conciliare la maggiore esattezza, economia e sollecitudine del lavoro.

Le mappe catastali esistenti e servibili allo scopo saranno completate, corrette e messe in corrente, quand'anche in origine non collegate a punti trigonometrici.

Le nuove mappe saranno, di regola, nella scala di 1/2000.

Dove sia richiesto dal maggiore frazionamento della particella, potranno essere nella scala di 1/1000 e di 1/500.

Art. 4

Prima che comincino le operazioni di rilevamento, si procederà alla ricognizione della linea di confine (delimitazione), ed ove sia necessario, alla posizione dei termini (terminazione) :

- a) dei territori comunali o singole frazioni di comuni aventi patrimonio separato ;
- b) delle proprietà comprese nei singoli comuni.

Art. 5

La delimitazione e la terminazione del territorio comunale si farà dalla Commissione censuaria comunale in concorso di quelle dei comuni limitrofi, o loro delegati, e colà intervento dei possessori interessati, o loro rappresentante da avvisarsi con le norme che verranno stabilite nel regolamento.

L' assenza però di questi ultimi, o delle rappresentanze di alcuni dei comuni limitrofi, come pure le contestazioni rimaste insolute, non sospenderanno il corso della operazione.

I terreni contestati saranno intanto compresi nel comune al quale di fatto appartengono.

Art. 6

La delimitazione e la terminazione delle proprietà comprese nei singoli comuni saranno eseguite sotto la direzione di un delegato dalla rispettiva Commissione censuaria comunale, e sotto la vigilanza della Commissione stessa, in Contradditorio coi rispettivi possessori, da avvisarsi come all'articolo precedente, i quali potranno farsi rappresentare mediante semplice dichiarazione autenticata dal sindaco.

L'assenza loro non sospenderà il corso della operazione.

Le controversie che insorgessero rispetto alla linea di confine saranno composte amichevolmente dalla Commissione, o decise per mezzo di arbitri nominati dai contendenti, o risolte dalla Commissione, giusta lo stato di fatto e per gli effetti del rilevamento senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto.

I termini stabili saranno riferiti in mappa, e di tutte le operazioni occorse e delle relative dichiarazioni dei possessori, si redigerà atto in due esemplari, da conservarsi l'uno presso il comune, l'altro presso l'Amministrazione catastale.

Art. 7

Alla delimitazione e terminazione terrà dietro il rilevamento da farsi dai periti governativi catastali colà intervento di delegati dalle Commissioni censuarie comunali se trattasi di confini comunali, e con l'intervento dei possessori interessati se trattasi di confini interni.

L'assenza però dei rappresentanti dei comuni limitrofi e dei possessori non sospenderà il corso delle operazioni, potendo i periti catastali servirsi di indicatori locali.

I beni saranno intestati ai rispettivi possessori quali risulteranno all'atto del rilevamento.

Quelli in contestazione saranno intestati al possessore di fatto, con relativo annotamento, e con riserva di ogni diritto.

I beni dei quali non si potessero conoscere i possessori, saranno provvisoriamente intestati al Demanio dello Stato.

Art. 8

Con altra legge saranno determinati gli effetti giuridici del catasto e le riforme che occorressero a tal fine nella legislazione civile.

Il Governo dovrà presentare il relativo disegno di legge entro due anni dalla promulgazione della presente legge.

Art. 9

La stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la rendita imponibile, sulla quale è fatta la ripartizione della imposta, mediante la formazione di tariffe di estimo, nelle quali è determinata, comune per comune, la rendita stessa per ogni qualità e classe.

Art. 10

Di regola ogni comune amministrativo avrà una sola mappa ed una sola tariffa. Le eccezioni a questa regola dovranno essere autorizzate dal Ministro delle Finanze, con decreto speciale, sulla proposta delle Giunte tecniche o delle Commissioni censuarie comunali e sentite le Giunte comunali.

Art. 11

La tariffa esprime, in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaro per ciascuna qualità e classe.

La rendita imponibile è quella parte del prodotto totale del fondo che rimane al proprietario, netta dalle spese e perdite eventuali.

I fondi saranno considerati in uno stato di ordinaria e duratura coltivazione, secondo gli usi e le condizioni locali, e la quantità del prodotto sarà determinata sulla base della media del dodicennio che precede l'anno della pubblicazione della presente legge, ovvero di quel periodo più lungo di tempo che per alcune speciali colture fosse necessario a comprendere le ordinarie vicende delle medesime.

Non si terrà conto di una straordinaria diligenza o trascuranza.

Art. 12

I terreni saranno rilevati nello stato di coltura o destinazione nel quale si troveranno all'atto del rilevamento.

Non si avrà tuttavia riguardo a quei miglioramenti che il possessore dimostrerà di aver fatto posteriormente al 1° gennaio 1886, né a deterioramenti intenzionali a frode del catasto o dipendenti da circostanze affatto accidentali e transitorie.

Le norme per l'applicazione di queste disposizioni saranno stabilite dal regolamento.

Art. 13

Ogni particella sarà considerata da se, senza riguardo alla sua connessione con altri fondi o con esercizi industriali, e a rapporti personali del possessore.

Art. 14

La valutazione di ciascun prodotto sarà fatta sulla media dei tre anni di minimo prezzo compresi nel dodicennio 1874-1885, tenuto conto del disagio medio della carta, e giusta le norme da stabilirsi nel regolamento.

La Commissione centrale di cui all' art. 23, sentite le Commissioni provinciali, potrà in vista di speciali circostanze, modificare la media dei prezzi dei singoli prodotti.

Saranno detratte cogli stessi criteri :

- 1.** Le spese di produzione, conservazione e trasporto secondo gli usi e le condizioni di ciascun luogo ;
- 2.** Le spese e i contributi per opere permanenti di difesa, di scolo e di bonifica, compreso il contributo per opere idrauliche di seconda categoria;
- 3.** Le spese di manutenzione del fondo e dei fabbricati rurali occorrenti e di reintegrazione delle colture ;
- 4.** Una quota per le spese di amministrazione ;
- 5.** Una quota per i danni provenienti dagli infortuni.

Si terrà conto con una proporzionale detrazione dal reddito imponibile, anche dei danni provenienti dalle inondazioni ordinarie, dalle lavine e frane, dalle servitù militari, dal vincolo forestale e per i terreni prossimi a vulcani in attività, dai fenomeni vulcanici e metereologici propri di quelle contrade.

Art. 15

Saranno compresi nel catasto i fabbricati rurali di che all' art. 8 della legge 6 giugno 1877, n. 3684, e cioè le costruzioni rurali coi loro accessori, quando appartengono allo stesso proprietario dei terreni cui servono e sieno inoltre destinate:

- a) all' abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra;
- b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;
- c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonché alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

I detti fabbricati e le aree che occupano saranno esenti da imposta.

Art. 16

Le acque di irrigazione s'intenderanno comprese pel loro effetto utile nella stima dei terreni cui servono.

Nel caso però di terreni irrigati con acque in tutto od in parte di affitto o concesse a canone, sarà fatta dal reddito una proporzionata detrazione per il costo dell'acqua.

Art. 17

Saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline, colla superficie occupata stabilmente per la relativa industria, e le tonnare.

I laghi e stagni di pesca si stimeranno per la loro rendita netta.

I terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono speciali apparecchi di riparo o riscaldamento, o in generale sottratti per qualsivoglia altro uso alla ordinaria coltivazione, in quanto non siano da considerarsi, giusto l'art. 15 come accessori dei fabbricati rurali, si valuteranno parificandoli ai migliori tra i terreni contigui.

Non si attribuirà alcuna rendita :

- a) ai fondi indicati dall'art. 10 della legge 14 Luglio 1864, n. 1831, ed è abrogato il disposto del 2.º allinea, n. 5, del detto articolo ;
- b) alle strade vicinali contemplate dall'art. 19 della legge 20 Marzo 1865, allegato F;
- c) alla superficie occupata dai canali maestri per la condotta delle acque.

Art. 18

Presso il Ministero delle Finanze sarà istituito un Ufficio generale del catasto, tecnico ed amministrativo, al quale apparterrà la direzione e la vigilanza di tutte le operazioni catastali.

Art. 19

Per le operazioni di stima saranno istituite Giunte tecniche, il numero e le attribuzioni delle quali verranno determinati dal regolamento.

Queste Giunte saranno composte di periti nominati per metà dal Ministro delle Finanze, per l'altra metà dai Consigli delle Provincie interessate e di un presidente nominato dal Ministro delle Finanze.

Ogni comune potrà esigere che un suo delegato sia sentito dalla Giunta tecnica circa la qualificazione, la classificazione e la tariffa del suo territorio.

Art. 20

L' Ufficio generale del catasto regolerà i lavori delle Giunte tecniche, per la uniformità dei criteri e dei procedimenti allo scopo della generale perequazione.

Art. 21

L' applicazione delle qualità e classi sarà fatta da periti catastali, assistiti dalle Commissioni censuarie comunali.

Art. 22

Saranno istituite Commissioni censuarie, una comunale per ciascun comune, una provinciale per ciascuna provincia, ed una centrale.

Art. 23

Le Commissioni comunali saranno nominate dai Consigli in una seduta straordinaria alla quale sarà invitato ad intervenire, con diritto di voto un numero dei maggiori contribuenti all' imposta fondiaria uguale a quello dei consiglieri comunali.

Esse eleggeranno il proprio presidente.

Le Commissioni provinciali saranno composte di un presidente nominato dal Ministro delle Finanze, e di commissari nominati per una metà dallo stesso Ministro, e per l'altra dal Consiglio provinciale in seduta straordinaria.

La Commissione centrale sarà nominata dal Ministro delle Finanze e presieduta da esso o da un vice-presidente da lui delegato.

Un terzo almeno dei suoi componenti dovrà essere scelto fra i membri del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e della Magistratura giudiziaria. Il numero dei componenti queste Commissioni sarà determinato nel regolamento.

Art. 24

Salvo i casi di esenzione, che saranno stabiliti dal regolamento, l'ufficio di membro delle Commissioni censuarie comunali e provinciali è obbligatorio.

Coloro che si rifiuteranno di accettarlo incorreranno in una pena pecuniaria da lire venti a lire duecento.

Art. 25

Nel caso di mancanza delle nomine demandate ai Consigli comunali e provinciali nell' art. 23, sarà provveduto, rispettivamente, dal prefetto o dal Ministro delle Finanze.

Art. 26

Le Giunte tecniche, compiuti i lavori di qualificazione, classificazione e tariffa dei comuni di una provincia ne pubblicheranno i prospetti e li comunicheranno alla Commissione provinciale, notificando a ciascuna Commissione comunale quelli del rispettivo comune e dei comuni limitrofi.

Le Commissioni comunali pubblicheranno questi prospetti all' albo del comune.

Art. 27

Contro le proposte delle Giunte tecniche, le Commissioni comunali potranno reclamare alla Commissione provinciale, tanto in via assoluta, quanto in via comparativa, sulla qualificazione, classificazione e tariffa del proprio comune.

I reclami saranno presentati alla Giunta tecnica, la quale li trasmetterà colle proprie osservazioni alla Commissione provinciale.

Questa emetterà il proprio voto motivato, e lo comunicherà alla Giunta tecnica e alla Commissione comunale, le quali potranno presentare alla stessa Commissione provinciale i loro ulteriori reclami.

La Commissione provinciale, fatte le indagini, le verifiche ed i confronti che stimerà opportuni,

trasmetterà tutti questi atti alla Commissione centrale colle sue osservazioni e proposte, allo scopo della congruenza e proporzionalità delle tariffe dei comuni della provincia.

Art. 28

La Commissione centrale, avuti i reclami delle Commissioni comunali, colle osservazioni e coi voti delle Giunte tecniche e delle Commissioni provinciali, e sentito l' Ufficio generale del catasto, stabilirà le tariffe di tutti i comuni censuari, le pubblicherà, e comunicherà a ciascuna Commissione provinciale quelle della sua provincia e delle provincie finitime.

Contro le tariffe così proposte dalla Commissione centrale le Commissioni provinciali potranno reclamare, in via comparativa, nell'interesse dell'intera provincia o di alcun comune di essa, alla Commissione medesima.

Questa, sentito, sai reclami ricevuti, il voto dell'Ufficio generale del catasto, e fatte le opportune verificazioni e rettifiche, approverà in via definitiva le tariffe di tutti i comuni censuari.

Art. 29

Le mappe, i risultati della misura e dell'applicazione delle qualità e delle classi alle singole particelle dei terreni, saranno pubblicati a cura dell'Amministrazione catastale.

Le mappe saranno depositate all' Ufficio comunale, ed ostensibili.

I possessori potranno reclamare alla Commissione comunale sulla intestazione e sulla delimitazione, figura ed estensione dei rispettivi beni, e sull'applicazione della qualità e della classe.

Potranno reclamare altresì, per quanto li riguarda, le Giunte comunali ed altri enti interessati. In questa sede non sono ammessi reclami contro le tariffe.

La Commissione comunale trasmetterà i reclami col proprio voto alla Commissione provinciale, la quale, sentite le osservazioni del perito a ciò delegato dall'Amministrazione del catasto, deciderà in via definitiva.

Si potrà ricorrere alla Commissione centrale soltanto per violazione di legge, o per questioni di massima.

Però l'Amministrazione del catasto, e la Commissione provinciale, od anche la minoranza di essa potranno ricorrere alla commissione centrale nel caso che ritenessero erronei i criteri seguiti in singoli comuni, nell'applicazione delle qualità e classi.

Art. 30

I modi e i termini delle pubblicazioni, dei reclami e dei procedimenti contemplati nei precedenti articoli, saranno stabiliti col regolamento.

Art. 31

Nulla è innovato in quanto riguarda la competenza dell'autorità giudiziaria in materia di catasto alle disposizioni della legge 20 Marzo 1865 sul Contenzioso amministrativo.

Art. 32

Le Giunte tecniche, le Commissioni censuarie, i loro delegati ed i periti catastali avranno diritto di accedere, per gli effetti della presente legge, alle private proprietà.

Chiunque farà opposizione sarà soggetto ad una pena pecuniaria da lire dieci a lire cento.

Art. 33

Costituiscono il catasto :

1. La mappa particolare ;
2. La tavola censuaria ;
3. Il registro delle partite ;
4. La matricola dei possessori.

Art. 34

Il catasto sarà conservato e tenuto in corrente, in modo continuo ed anche con lustrazioni periodiche, delle mutazioni che avvengono nello stato dei possessi e dei rispettivi possessori. Le volture catastali saranno obbligatorie, e non potranno esser fatte che sulla fede di atti pubblici, e di scritture private con sottoscrizioni autenticate da notaio, o accertate giudizialmente.

Art. 35

Daranno luogo a variazioni nell' estimo catastale :

In aumento :

1. L'alluvione, la formazione di isole, il ritiro e la deviazione di acque;
2. L' introduzione di beni non ancora censiti o di beni censiti tra i fabbricati urbani;
3. Il passaggio di suolo pubblico in proprietà privata;
4. La cessazione di esenzioni dall'imposta fondiaria stabilite da questa o da altre leggi.

In diminuzione :

1. La perenzione totale o parziale dei beni, o la perdita totale della potenza produttiva per forza maggiore o per naturale esaurimento ;
2. Lo stralcio di un terreno dal catasto fondiario pel suo trasporto al catasto dei fabbricati urbani ;
3. Il passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria.

Nessuna mutazione sarà operata nella qualificazione, classificazione e tariffa, nell'applicazione di qualità e classe ai singoli terreni.

Tuttociò resterà invariato fino alla revisione generale del catasto.

Art. 36

La revisione generale del catasto non potrà farsi prima che siano trascorsi trent'anni dall'epoca della sua attivazione.

Art. 37

Le esenzioni temporanee dall'imposta fondiaria, stabilite da leggi speciali, continueranno a sussistere per tutto il tempo fissato, malgrado la revisione generale del catasto che avvenisse nell' intervallo.

Art. 38

Nel caso che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione delle finanze potrà accordare una moderazione dell'imposta dell'anno.

Nei casi straordinari di gravi infortuni, non preveduti nella formazione dell'estimo, i quali colpiscono determinate zone di terreno o determinate colture, si provvedere con speciali disposizioni legislative.

Art. 39

Con la legge di approvazione del bilancio si stanzierà per ogni anno la spesa occorrente per la formazione del catasto.

Le proposte di stanziamento saranno corredate da una relazione dimostrativa dello stato e dell'andamento dei lavori.

Art. 40

Saranno a carico del Governo tutte le spese per la formazione del catasto, ad eccezione delle seguenti:

Saranno a carico delle provincie :

- a) le retribuzioni e le indennità ai delegati provinciali per le Giunte tecniche;
- b) le spese necessarie per le rispettive Commissioni provinciali;
- c) i locali, coi relativi mobili, ed il riscaldamento per gli uffici delle Giunte tecniche e per quelli di ispezione.

Saranno a carico dei comuni :

- a) le spese di delimitazione e terminazione dei territori comunali ;
- b) le spese necessarie per le rispettive Commissioni comunali;
- c) i locali, coi relativi mobili, e riscaldamento per gli uffici degli operatori catastali del comune;
- d) le mercedi degli indicatori e le spese per le pubblicazioni e le notificazioni da farsi nel comune.

Le spese della delimitazione e terminazione delle private proprietà saranno a carico dei rispettivi possessori.

Art. 41

Tutti gli atti occorrenti per la delimitazione e terminazione, per la formazione del catasto e per i reclami e procedimenti relativi saranno esenti da qualunque tassa di registro o bollo.

I contratti di permuta e di vendita immobiliare che saranno stipulati in occasione della delimitazione prescritta nell'art. 6 della presente legge allo scopo, riconosciuto ed attestato dalle Commissioni censuarie comunali, di rettificare e migliorare i confini e la configurazione dei beni, qualora il valore di ciascun immobile permutato e, rispettivamente, il prezzo di vendita non superi le lire 500, non saranno soggetti, rispetto al trasferimento, che alla tassa fissa di una lira, e potranno essere stesi, anche per atto pubblico, sopra carta con bollo da centesimi 50.

Inoltre le relative tasse di archivio, di iscrizione nei repertori notarili, o delle volture catastali, non che quelle della trascrizione ipotecaria e gli emolumenti dei conservatori e gli onorari dei notari saranno ridotti alla metà.

Queste disposizioni resteranno in vigore per un decennio a contare dal giorno della promulgazione di questa legge.

Art. 42

Laddove le miniere, cave, torbiere, saline e tonnare sono attualmente censite e soggette a sovrimposta fondiaria provinciale e comunale, il Ministro prima di attuare il catasto dovrà proporre al Parlamento i provvedimenti opportuni a favore delle Provincie e dei comuni ai quali venisse con ciò sottratta una parte degli enti sovrimponibili.

Art. 43

È data facoltà al Governo di provvedere, con regolamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, e da approvarsi con decreto reale, alla esecuzione della presente legge, e, specialmente di stabilire le norme per la formazione delle nuove mappe e per la revisione e l'aggiornamento delle esistenti, per la delimitazione e la terminazione dei fondi, per i procedimenti estimali, per la costituzione e la nomina delle Commissioni censuarie, e di stabilire i modi e i termini per la pubblicazione e notificazione dei dati catastali, e per la presentazione, l'esame e la risoluzione dei reclami.

Il Governo fisserà altresì le norme per la constatazione dei danni agli effetti degli sgravi d'imposta, di che all'art. 38.

Art. 44

Le disposizioni della presente legge saranno applicate anche nella formazione del catasto del compartimento Modenese ordinato colla legge 4 gennaio 1880, numero 5222 (serie 2. a).

Art. 45

I contingenti compartimentali che risultano dalle leggi 14 Luglio 1864, 28 Maggio 1867, 16 Giugno 1871 e 4 Gennaio 1880, le quali stabiliscono il principale dell'imposta fondiaria non potranno essere aumentati per venti anni dalla data della presente legge, salvo le disposizioni seguenti.

Art. 46

Compiute tutte le operazioni catastali si provvederà per legge all'applicazione del nuovo estimo.

In base all' aliquota del sette per cento sul reddito imponibile, si fisserà il contributo generale del Regno.

Se questo contributo oltrepassasse i cento milioni sarà, proporzionalmente diminuita l'aliquota. Gli aumenti e le diminuzioni che si verificassero giusta l'articolo 35 nei redditi catastali, le quote non percepite per ragione di scarico, moderazione e inesigibilità nei casi determinati dalla legge e dal regolamento non daranno luogo a mutazioni nel contributo generale del Regno. Per i comuni nei quali l' imposta, per effetto dell' applicazione della nuova aliquota, supererà l'attuale imposta erariale, gli aumenti saranno distribuiti gradatamente in dieci anni.

Art. 47

I lavori per la formazione del catasto saranno intrapresi entro due anni, al più tardi, dalla promulgazione della presente legge e continuati senza interruzione in tutti i compartimenti del Regno.

Se alcuna provincia chiederà, per mezzo del suo Consiglio, che i lavori siano accelerati e condotti a termine nel suo territorio, e si obbligherà di anticipare la metà della spesa, la domanda sarà accolta, senza pregiudizio del normale andamento dei lavori nelle altre parti del Regno.

Ove la provincia richiedente avesse un catasto geometrico particella re con mappe servibili agli effetti di questa legge, il ricensimento dovrà essere compiuto entro sette anni dalla comunicazione al Governo della relativa deliberazione del Consiglio provinciale.

Per le provincie suddette sarà applicata, per decreto Reale, in via provvisoria, l'aliquota d'imposta del sette per cento al nuovo estimo accertato, salvo l'applicazione, senza effetto retroattivo, dell'estimo definitivo, e della aliquota comune coli' attivazione generale del catasto in tutto il Regno.

Il rimborso dell' anticipazione della spesa sarà fatto dal Governo entro due anni dall'applicazione dell'estimo provvisorio.

Art. 48

Fino all' applicazione del nuovo catasto, l'imposta sui beni censibili e non censiti apparterrà direttamente all'Erario, restando così derogato all'art. 12 della legge 14 Luglio 1864.

Per l'accertamento dei beni censibili e non censiti, rimanendo ferme fino al compimento delle nuove operazioni catastali le disposizioni delle leggi ora vigenti, sono nonpertanto abolite le disposizioni del decreto napoletano del 10 Giugno 1817 circa le multe a carico dei possessori di terreni non rilevati in catasto, quando lo scoprimento abbia luogo per effetto delle operazioni di

rilevamento disposte dalla presente legge.

Sono parimente abolite fin da ora le disposizioni dell'anzidetto decreto che attribuiscono le multe ai delatori.

Non avrà luogo reimposizione dell'imposta corrispondente a discari chi per eccesso di estensione censita, se non in quanto l'imposta sui detti beni non bastasse a reintegrare i contingenti compartimentali.

Art. 49

Il primo decimo di guerra aggiunto al principale dell'imposta fondiaria è abolito a cominciare dal 1° Gennaio 1886.

Il secondo decimo cesserà col 1° Luglio 1887.

Il terzo decimo cesserà col 1.° Luglio 1888.

Art. 50

La facoltà nelle provincie e nei comuni di sovrimporre ai sensi della legge 20 Marzo 1865, n. 2248, alla imposta erariale sui terreni e fabbricati è limitata complessivamente a 100 centesimi per ogni lira d'imposta in principale.

Salvo gli effetti delle disposizioni contenute negli art. 52 e 53, tale limite non può essere oltrepassato che per legge speciale.

Art. 51

Sarà provveduto con altra legge al riordinamento del sistema tributario dei comuni e delle provincie.

Art. 52

I comuni e le provincie possono mantenere i centesimi addizionali di sovraimposta ai terreni e fabbricati ammessi nei loro bilanci, purché non eccedano il limite medio rispettivamente raggiunto nei bilanci 1884-85-86.

Le relative deliberazioni dovranno essere approvate, quanto ai comuni, dalla competente autorità tutoria e quanto ai Consigli provinciali per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato. Restano ferme le condizioni richieste dall'art. 15 della legge 11 Agosto 1870, n. 5784.

Art. 53

Le spese che le provincie votassero, a titolo di anticipazione, per l'accelerata formazione del catasto, giusta l'art. 47, non saranno prese a calcolo nel determinare i limiti dell'imposta fondiaria provinciale fissati dagli art. 50 e 52.

A misura che le spese suddette saranno rimborsate dallo Stato, la somma del rimborso andrà in diminuzione della sovraimposta votata nell'anno.

Art. 54

Verrà distribuita a carico di tutti i compartimenti del Regno la parte di contingente la quale dovrebbe ricadere sulle provincie venete e lombarde di nuovo censo per effetto del ricensimento della bassa Lombardia e del Mantovano, autorizzato dalla legge 23 Giugno 1877, n. 3904, (serie 2. a).

Il Governo è autorizzato a sospendere le operazioni di detto ricensimento in quei territori nei quali al 1° Gennaio 1888 non fossero ultimate, commisurando i relativi contingenti secondo il rapporto del vecchio al nuovo estimo che sarà riconosciuto più conforme ai risultati dei ricensimenti compiuti.

Compiuti i lavori del catasto nel compartimento Modenese, sarà applicata alle provincie che lo compongono la disposizione del 4° allinea dell'art. 47.

Per le spese sostenute finora dalle provincie suddette nella formazione del nuovo catasto, lo Stato non dovrà loro compenso alcuno ma non verrà loro chiesta alcuna ulteriore anticipazione pel sollecito suo compimento.

I comuni del compartimento Ligure-piemontese che, colle leggi 29 Giugno 1882 e susseguenti di proroga, vennero messi in tempo a tornare agli antichi allibramenti, pel riparto dei rispettivi contingenti godranno di questo beneficio fino all'attuazione del catasto stabilito dalla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservare e di farla osservare come legge dello Stato.

Data: a Roma, addì 1° Marzo 1886

UMBERTO

Visto: il Guardasigilli, Tajani

Depretis

A. Magliani